

ATTI PARLAMENTARI

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. LVIII
n. 1

RELAZIONE

SUGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE
ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE

(Aggiornata al 30 settembre 2018)

*(Articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e articolo 14, comma 2,
della legge 29 luglio 2015, n. 115)*

Presentata dal Ministro dello sviluppo economico

(DI MAIO)

Trasmessa alla Presidenza il 7 novembre 2018

PAGINA BIANCA



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE – DGIAT



**RELAZIONE SUGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO
ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE**

SETTEMBRE 2018

INDICE

PERIMETRO DELL'INDAGINE E NOTA METODOLOGIA	1
CAPITOLO 1	
IL SISTEMA DEGLI INCENTIVI NEL QUADRO ECONOMICO GENERALE.....	2
1.1. INQUADRAMENTO E SINTESI.....	2
1.2. IL CONTESTO ECONOMICO INTERNAZIONALE.....	3
1.3. L'ITALIA NEL CONTESTO ECONOMICO EUROPEO.....	4
1.4. IL CONTESTO ECONOMICO ITALIANO: UNA VISIONE D'INSIEME.....	10
1.4.1. IL CONTESTO ECONOMICO ITALIANO: DETTAGLIO PER ATTIVITÀ E MACRO COMPARTO	15
1.4.2. IL CONTESTO ECONOMICO ITALIANO: NORD - CENTRO - MEZZOGIORNO.....	18
1.4.3. IL CONTESTO ECONOMICO ITALIANO: IL MERCATO DEL CREDITO	22
CAPITOLO 2	
INTERVENTI AGEVOLATIVI: ANALISI AGGREGATA PER TERRITORIO E LIVELLI DI GOVERNO	27
2.1. INQUADRAMENTO E SINTESI.....	27
2.2. GLI INTERVENTI AGEVOLATIVI: UNA VISIONE GENERALE.....	30
2.3. INTERVENTI AGEVOLATIVI PER RIPARTIZIONE GEOGRAFICA	34
2.4. INTERVENTI AGEVOLATIVI PER OBIETTIVI ORIZZONTALI DI POLITICA INDUSTRIALE.....	38
2.5. GLI INTERVENTI AGEVOLATIVI PER DIMENSIONE D'IMPRESA E OBIETTIVI ORIZZONTALI DI POLITICA INDUSTRIALE.....	40
2.6. ANALISI DEGLI INCENTIVI: UN CONFRONTO TRA LIVELLI DI GOVERNO	42
2.6.1. INTERVENTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI E REGIONALI ALLA LUCE DEL RIEQUILIBRIO ECONOMICO TERRITORIALE: AGEVOLAZIONI CONCESSE ED INVESTIMENTI AGEVOLATI	42
2.6.2. GLI INTERVENTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI E REGIONALI ALLA LUCE DEGLI OBIETTIVI DI POLITICA INDUSTRIALE	46
2.6.3. GLI INTERVENTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI E REGIONALI PER CLASSE DIMENSIONALE DEI SOGGETTI BENEFICIARI.....	48
2.6.4. INTERVENTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI E REGIONALI PER TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE	49
2.7. POLITICHE D'INCENTIVAZIONE A LIVELLO EUROPEO: UN CONFRONTO TRA GLI STATI MEMBRI (QUADRO DI VALUTAZIONE 2016)	50
CAPITOLO 3	
INTERVENTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI: ANDAMENTI E OBIETTIVI	59
3.1. INQUADRAMENTO E SINTESI.....	59
3.2. GLI INTERVENTI AGEVOLATIVI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI: UNA VISIONE GENERALE.....	62

3.3.	INTERVENTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER RIPARTIZIONE TERRITORIALE	64
3.4.	INTERVENTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER OBIETTIVI ORIZZONTALI DI POLITICA INDUSTRIALE	66
3.5.	RIPARTIZIONE SU SCALA REGIONALE DEGLI INTERVENTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER OBIETTIVI ORIZZONTALI DI POLITICA INDUSTRIALE	69
3.6.	INTERVENTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER CLASSE DIMENSIONALE E OBIETTIVI ORIZZONTALI DI POLITICA INDUSTRIALE	74
3.7.	INTERVENTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE	78
3.8.	INTERVENTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER STRUMENTI NORMATIVI	80

CAPITOLO 4

INTERVENTI NAZIONALI: IL FONDO DI GARANZIA	86
--	----

4.1.	INTRODUZIONE	86
4.2.	LE PRINCIPALI NOVITÀ NORMATIVE	88
4.3.	L'OPERATIVITÀ DEL FONDO E CONSIDERAZIONI SULL'EFFICACIA DELLO STRUMENTO	90
	<i>FOCUS: IL MERCATO DEL CREDITO E IL FONDO DI GARANZIA</i>	91
4.4.	LA DINAMICA DELLE DOMANDE ACCOLTE, DELLE GARANZIE CONCESSE E DEL FINANZIAMENTO GARANTITO	94
4.5.	LE GARANZIE CONCESSE PER TIPOLOGIA DI FINALITÀ	99
4.6.	LA DISTRIBUZIONE DELLE RICHIESTE ACCOLTE E DEI FINANZIAMENTI PER CLASSE DIMENSIONALE DELLE IMPRESE	102
	<i>FOCUS: IL FONDO, LE NUOVE IMPRESE E LE STARTUP INNOVATIVE</i>	104
4.7.	LA DISTRIBUZIONE DELLE RICHIESTE ACCOLTE E DEI FINANZIAMENTI PER SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA	108
4.8.	DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DELL'ACCESSO DELLE DOMANDE ACCOLTE	110
	<i>FOCUS: ANALISI SULLA GARANZIA SU PORTAFOGLI E CONFRONTO CON L'OPERATIVITÀ ORDINARIA</i>	113
4.9.	RISERVE E SEZIONI SPECIALI	118
4.10.	IL FONDO DI GARANZIA E GLI INTERVENTI DI MICROCREDITO	120
4.11.	L'ANALISI DELLE OPERAZIONI IN SOFFERENZA	124

CAPITOLO 5

INTERVENTI DELLE AMMINISTRAZIONI REGIONALI: ANDAMENTI E OBIETTIVI	129
---	-----

5.1.	INQUADRAMENTO E SINTESI	129
5.2.	GLI INTERVENTI AGEVOLATIVI DELLE AMMINISTRAZIONI REGIONALI: UNA VISIONE GENERALE	131
5.3.	INTERVENTI DELLE AMMINISTRAZIONI REGIONALI PER RIPARTIZIONE TERRITORIALE	135
5.4.	INTERVENTI DELLE AMMINISTRAZIONI REGIONALI PER OBIETTIVI ORIZZONTALI DI POLITICA INDUSTRIALE	134
5.5.	RIPARTIZIONE SU SCALA REGIONALE DEGLI INTERVENTI DELLE AMMINISTRAZIONI REGIONALI PER OBIETTIVI ORIZZONTALI DI POLITICA INDUSTRIALE	137
5.6.	INTERVENTI DELLE AMMINISTRAZIONI REGIONALI PER CLASSE DIMENSIONALE E OBIETTIVI ORIZZONTALI DI POLITICA INDUSTRIALE	140

5.7. INTERVENTI DELLE AMMINISTRAZIONI REGIONALI PER TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE144

INDICE DELLE TABELLE E DELLE FIGURE

CONTENUTI DEL CD ROM

- APPENDICE STATISTICA
- SCHEDE DI SINTESI DEGLI INTERVENTI AGEVOLATIVI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI
- SCHEDE DI SINTESI DEGLI INTERVENTI AGEVOLATIVI DELLE AMMINISTRAZIONI REGIONALI

LA RELAZIONE 2018 È STATA PREDISPOSTA DALLA DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE (DGLIAI) DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. IL DOCUMENTO È STATO COORDINATO DAL DIRETTORE GENERALE CARLO SAPPINO E DA ANGELO MARIA POMILLA, DIRIGENTE DELLA DIVISIONE VII. PER IL COORDINAMENTO SCIENTIFICO, LA DGLIAI SI È AVVALSA DI ANGELO CASTALDO (PROFESSORE AGGREGATO DELLA SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA). HANNO CONTRIBUITO ALLA STESURA E ALL'ELABORAZIONE DEI DATI DELLA RELAZIONE: ANGELO CASTALDO, GIORGIO MARINI (INVITALIA S.P.A.), MARCO GRANTALIANO (INVITALIA S.P.A.), EDOARDO ERCOLE (INVITALIA S.P.A.), BERARDINO BARILE (INVITALIA S.P.A.) E NICOLA BUONFIGLIO (INVITALIA S.P.A.). MASSIMO BOCCI HA CONTRIBUITO ALL'ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL DATABASE.

PERIMETRO DELL'INDAGINE E NOTA METODOLOGICA

Il perimetro di indagine utilizzato dalla “*Relazione sugli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive*” (2018) attiene ad una *popolazione statistica di riferimento*, costituita dal complesso degli strumenti di agevolazione attivi a livello di amministrazione centrale e regionale per il periodo 2012-2017.

Il numero complessivo degli *interventi agevolativi censiti* è di n. 925, di cui n. 58 delle *amministrazioni centrali* e n. 867 *regionali*.

La numerosità della popolazione statistica di riferimento ha imposto un'analisi dei flussi economici aggregati al fine di garantire una maggiore intellegibilità dei dati ed apprezzare i profili più rilevanti delle politiche di incentivazione nazionali.

Innanzitutto, a fini definitivi, giova soffermarsi sul termine “*agevolazioni (o incentivi) alle imprese*” che è in generale riferibile ad una moltitudine di strumenti (differenziati tra loro), predisposti attraverso norme giuridiche o provvedimenti amministrativi, che si sostanziano in una forma di “*aiuto*” economico concesso e/o erogato da un soggetto pubblico con l'obiettivo di favorire il finanziamento, lo sviluppo e la nascita dell'attività di impresa. Occorre precisare, tuttavia, che non tutti i trasferimenti pubblici alle imprese si configurano come aiuti. Nella presente Relazione vengono monitorate, infatti, esclusivamente le forme di trasferimento alle imprese che si configurano come aiuti di Stato.

Le agevolazioni alle imprese prese in considerazione, pertanto, si inseriscono nel quadro più ampio della disciplina comunitaria sugli *aiuti di Stato*¹. Quest'ultima pone i presupposti per definire le caratteristiche degli strumenti in parola sulla base della necessaria presenza delle seguenti condizioni cumulative:

1. *fonte statale del finanziamento;*
2. *idoneità a concedere un vantaggio selettivo;*
3. *idoneità degli aiuti ad incidere sugli scambi fra Stati membri;*

¹ Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nella parte III, titolo VII, contiene un capo specifico (articoli 101-109), dedicato alle regole di concorrenza, che attribuisce alla Commissione europea ampi poteri di controllo e impone alle imprese e agli Stati membri il rispetto delle norme citate o delle disposizioni contenute in atti adottati in virtù del Trattato stesso. In particolare, gli artt. 107, 108 e 109 del Trattato riguardano gli aiuti concessi alle imprese dagli Stati membri. Questi articoli non sono gli unici che riguardano gli aiuti di Stato, essendo interessati alla materia anche gli articoli 93, relativo a taluni aiuti al settore dei trasporti c.d. terrestri, e 106, paragrafo 2, relativo ai servizi d'interesse economico generale. L'articolo 107, paragrafo 1 del TFUE, affermando il principio generale dell'inammissibilità dell'aiuto di Stato, ha la funzione di delimitare la nozione stessa di aiuto.

4. *idoneità a falsare, anche a livello potenziale, la concorrenza.*

In merito alle predette condizioni è possibile sinteticamente rilevare che, per quanto attiene l'origine dell'aiuto, essa debba essere riconducibile allo Stato inteso in senso ampio (amministrazioni centrali, locali) o ad altri soggetti quali le imprese pubbliche, nei confronti delle quali i poteri pubblici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante per ragioni di proprietà, di partecipazione finanziaria o della normativa che le disciplina.

La seconda condizione attiene, viceversa, ai destinatari o beneficiari dell'aiuto. Gli interventi devono essere selettivi, ossia devono consistere in misure che attribuiscono vantaggi a taluni operatori all'interno del sistema economico e non in misure di politica economica a carattere generale e sociale adottate dagli Stati Membri nell'esercizio delle loro prerogative di governo. Sulla base di queste considerazioni, risultano dunque escluse dalla nozione di aiuto tutte le agevolazioni fiscali che fanno parte della così detta fiscalità generale.

La terza e la quarta condizione riguardano gli effetti determinati dagli aiuti sul mercato, che devono tradursi in una distorsione, anche solo potenziale, della concorrenza e degli scambi all'interno del mercato unico. In tal senso, l'aiuto è solitamente identificato in qualsiasi vantaggio o beneficio economicamente apprezzabile conseguito da determinate imprese in virtù di un intervento pubblico. Come tale è incompatibile con le regole del mercato interno, salvo deroghe².

Considerando l'ambito settoriale o l'area tematica degli interventi agevolativi, la metodologia utilizzata dalla presente Relazione conferma la distinzione per macro-

² Ai sensi dell'art. 107 del TFUE (ex art. 87 del TCE) sono compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;

c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera.

Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune;

e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.

categorie, utilizzata nella precedente edizione, corrispondente ai seguenti obiettivi di politica industriale perseguiti: “Ricerca, sviluppo e innovazione”³ (R&S&I), “Internazionalizzazione”, “Nuova imprenditorialità”, “Sviluppo produttivo e territoriale”⁴, nonché la categoria residuale denominata “altro”.

Una seconda classificazione rilevante per l’analisi che verrà svolta prende in considerazione le seguenti tipologie di agevolazioni: i *contributi* (c/capitale, c/esercizio, c/interessi) che consistono nell’erogazione di somme di denaro per le quali non sussiste l’obbligo della restituzione; le *agevolazioni fiscali* che possono consistere in riduzioni delle imposte – sotto forma di crediti d’imposta, aliquote ridotte, esenzioni fiscali, riduzione degli oneri sociali, ecc. – ovvero, nel differimento del pagamento delle imposte, attraverso ammortamenti accelerati, creazione di riserve esenti da imposte, ecc.; i *finanziamenti agevolati* (o *diretti*) i quali possono essere definiti come prestiti di somme di denaro, con obbligo di rimborso per le imprese beneficiarie a condizioni più favorevoli di quelle di mercato; la *partecipazione al capitale di rischio* che costituisce un’agevolazione finanziaria nella misura in cui il tasso di rendimento richiesto dall’ente pubblico è inferiore a quello ritenuto congruo da un investitore privato operante in normali condizioni di mercato; le *prestazioni in garanzia*, invece, consistono in una forma tecnica utilizzata per facilitare l’accesso delle imprese al sistema creditizio, mediante la concessione di garanzie su finanziamenti che altrimenti non sarebbero stati accordati – evitando così problemi di razionamento primario e secondario del credito – o sarebbero stati accordati a condizioni meno favorevoli; il *contributo misto*, infine, è caratterizzato dalla combinazione di forme di agevolazione cosiddette a fondo perduto con prestiti agevolati⁵.

Seguendo una classificazione ormai consolidata, inoltre, alcuni strumenti agevolativi, sia a livello nazionale che regionale possono essere distinti in *generalizzati* e *finalizzati*. Per interventi generalizzati si intendono quelle agevolazioni poco o affatto selettive indirizzate a finanziare tipologie ampie e diversificate d’investimenti, senza particolari limiti o condizioni, se non quelle generali previste dalla normativa comunitaria.

³ L’obiettivo “R&S&I” fa riferimento agli aiuti volti a promuovere la spesa degli operatori privati nelle attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale.

⁴ L’obiettivo “Sviluppo produttivo e territoriale” si riferisce agli aiuti non ricompresi nelle altre categorie e che fanno riferimento al sostegno agli investimenti fissi, alle sole PMI e al riequilibrio territoriale.

⁵ Tale classificazione è in linea con le tipologie individuate con il D.Lgs. 123/2008 “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese”.

Operando una distinzione sulla base del soggetto deputato alla gestione dello strumento finanziario di agevolazione ed all'erogazione delle relative risorse finanziarie, le agevolazioni possono suddividersi in agevolazioni comunitarie, nazionali e regionali. Il criterio in questione è strettamente collegato ai sistemi di *governance* degli incentivi.

Per fornire un chiaro orientamento all'analisi proposta e per una corretta interpretazione dei risultati esposti nella presente *Relazione*, appare opportuno fornire ulteriori chiarimenti sulla metodologia utilizzata per le fasi di raccolta, trattamento, elaborazione e rappresentazione dei dati, nonché sull'ambito oggettivo del monitoraggio.

La complessità dell'indagine in esame, conseguenza della molteplicità delle Amministrazioni coinvolte e della numerosità degli strumenti agevolativi, ha comportato l'organizzazione e la gestione di una intensa attività di raccolta, gestione e trattamento dei dati riguardanti gli interventi agevolativi. Le informazioni qualitative (natura dell'intervento, soggetti attuatori, beneficiari, tipologia di agevolazione, obiettivi di politica industriale, ecc.) e quantitative (domande presentate, approvate e revocate; agevolazioni e finanziamenti concessi, erogati e revocati; investimenti attivati, ecc.), che hanno consentito di definire lo stato dell'arte in materia di agevolazioni alle imprese, sono state acquisite per il tramite della compilazione di apposite schede e formulari. Questa metodologia di tipo *bottom-up*, basata sulla individuazione e collaborazione di referenti per ciascuna Amministrazione, rappresenta allo stato l'unica via percorribile per un puntuale censimento degli interventi, un migliore coordinamento e controllo sull'intero processo di produzione, la rilevazione e trasferimento dei dati, nonché per l'individuazione e correzione *ex post* di eventuali errori presenti nelle serie storiche dei risultati. Quest'ultimo aspetto rappresenta la ragione per la quale, dal confronto della presente *Relazione* con quelle precedenti, possono emergere divergenze e scostamenti negli importi riferiti alle serie storiche.

Occorre, altresì, precisare, anche al fine di circoscrivere ulteriormente l'ambito del monitoraggio svolto, che le informazioni riportate attengono esclusivamente agli interventi per il sostegno alle attività produttive (non solo industriali) e sono, perciò, rilevati solamente i dati riguardanti gli aiuti all'investimento delle imprese. Sono esclusi, invece, gli aiuti per le infrastrutture e per le imprese operanti nel settore agricolo. Inoltre, come già anticipato, si precisa che sono censiti gli interventi di

sostegno alle attività economiche e produttive la cui fonte è la Pubblica Amministrazione.

Per effetto della delimitazione dell'oggetto dell'analisi svolta e delle ulteriori precisazioni, qui fornite, sulle modalità di rilevazione delle informazioni, i dati risultano non coincidenti con quelli relativi ai trasferimenti alle imprese risultanti sia dal *Documento di Economia e Finanza (Conto di cassa del settore pubblico)* che dall'*Istat (Contributi alla produzione e in conto capitale, dati per competenza)*. I richiamati documenti di contabilità nazionale, infatti, rappresentano una realtà ben più ampia di quella monitorata dalla presente *Relazione*, includendo al loro interno trasferimenti in nessuno modo considerabili come aiuti alle imprese (es. trasferimenti a Ferrovie dello Stato, Anas, RAI, Telecom, ecc.), bensì inquadrabili come spesa sociale o trasferimenti per obblighi di servizio pubblico.

La scelta di presentare il complesso degli interventi agevolativi al netto delle garanzie, infine, è stata confermata per evitare che il cumulo di agevolazioni aventi natura e caratteristiche differenti potesse compromettere la significatività e rappresentatività, dal punto di vista statistico-finanziario, delle informazioni riportate. Il metodo utilizzato per quantificare i livelli di agevolazioni concesse ed erogate in un determinato anno, infatti, si basa, nella presente *Relazione*, sul “costo” che l'incentivo ha per la P.A.. Non potendo, quindi, identificare il valore dell'agevolazione attivata dalla garanzia con l'ammontare del finanziamento garantito, è evidente che il “costo” della garanzia pubblica è difficilmente stimabile, almeno fino a quando non si verifica l'insolvenza del fondo, o un eventuale *default*. Per tener conto della diversa natura degli strumenti agevolativi trattati, si è ritenuto opportuno dedicare al Fondo di Garanzia uno specifico approfondimento (Capitolo 4), vista la sua importanza all'interno delle attuali politiche agevolative.

Il patrimonio informativo della *Relazione* è, ancora ad oggi, gestito dal MISE attraverso un applicativo web⁶ in attuazione dell'art.1, legge 7 agosto 1997, n. 266 e dall'art. 10 del decreto legislativo 123/98. La rilevazione avviene, attualmente, sulla base della compilazione di apposite schede informative da parte dei soggetti (amministrazioni centrali e regionali) che hanno la responsabilità della gestione amministrativa delle singole norme di incentivazione censite. Tale sistema non è esente da rischi di erronea o mancata compilazione da parte delle amministrazioni responsabili dell'immissione del dato.

⁶ <http://www.legge266.incentivalleimprese.gov.it>.

Anche nell'ottica di migliorare in chiave evolutiva la piattaforma informativa dei dati micro e macro a disposizione per le future Relazioni annuali sugli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive (L. 266/97), il Ministero dello Sviluppo economico ha istituito, in attuazione dell'articolo 52 della legge n. 234/2012 ed operativo dal 12 agosto 2017, il "Registro Nazionale sugli Aiuti di Stato"⁷, presso la DGIAI del Ministero dello Sviluppo Economico.

Tale processo ha origine negli impegni assunti dallo Stato Italiano con l'Accordo di partenariato 2014-2020 attraverso la messa in opera di una serie di iniziative finalizzate a garantire la corretta applicazione delle norme dell'Unione in tema di aiuti di Stato e, contestualmente, la completezza e la qualità dei dati a disposizione del Ministero dello Sviluppo economico per lo svolgimento delle attività di monitoraggio e valutazione sugli interventi delle amministrazioni centrali e regionali (Legge 266/1997).

La completezza e la qualità dei dati del Registro sono garantiti dall'art. 52 comma 7 della legge n. 234/2012 che precisa che «*A decorrere dal 1° luglio 2017, la trasmissione delle informazioni ... e l'adempimento degli obblighi di interrogazione ... costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti ...*».⁸

Il Registro, inoltre, è interconnesso con il *registro delle imprese*, per l'acquisizione di informazioni relative ai soggetti beneficiari degli aiuti, e con il Sistema CUP (codice unico di progetto) della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sulla base dell'immissione dei dati relativi alle misure di aiuto e alle concessioni operate a favore delle imprese dalle Amministrazioni (centrali e regionali), pertanto, il Registro è destinato a rappresentare un raccoglitore di preziose informazioni relative a tutte le tipologie di aiuto previste dalla normativa europea e nazionale, ad eccezione di quelle relative ai settori dell'agricoltura e della pesca. Per questi ultimi, infatti, continueranno ad operare i registri SIAN e SIPA (di pertinenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali), i quali sono, tuttavia, interconnessi con il Registro al fine di agevolare le amministrazioni e gli utenti nelle operazioni loro richieste o consentite.

⁷ Il Registro è stato istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, dall'art. 52, legge n. 234 del 2012, modificato dalla legge 115 del 2005 (legge europea 2014), che ridefinisce la Banca Dati Anagrafica (BDA), prevista dall'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57 (e dal successivo decreto attuativo del Ministro delle Attività Produttive del 18 Ottobre 2002).

⁸ Inoltre, a rafforzare l'impianto, l'art. 52 comma 7 dispone che «*I provvedimenti di concessione e di erogazione ... indicano espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro e l'avvenuta interrogazione ... L'inadempimento ... è rilevato, anche d'ufficio ... e comporta la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti. L'inadempimento è rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del risarcimento del danno.*»

In particolare gli aiuti inseriti nel sistema riguardano:

- a) gli *aiuti di Stato notificati* alla Commissione europea a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, ad esclusione di quelli nel settore agricolo e forestale e nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- b) gli *aiuti di Stato esentati dall'obbligo di notifica* di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE ai sensi dei regolamenti della Commissione adottati per le esenzioni per categoria sulla base dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio del 13 luglio 2015 e successive modificazioni, ad esclusione di quelli nel settore agricolo e forestale e nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- c) gli *aiuti de minimis* di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 e al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, nonché quelli previsti dalle disposizioni dell'Unione europea che saranno successivamente adottate nella medesima materia;
- d) gli aiuti *de minimis SIEG* (Servizi di Interesse Economico Generale);
- e) gli *aiuti SIEG*.

Da un punto di vista tecnico e funzionale le informazioni da inserire nel Registro riguardano dati identificativi:

- dell'Autorità responsabile;
- del regime di aiuti o dell'aiuto ad hoc;
- del soggetto concedente;
- del soggetto beneficiario dell'aiuto individuale (codice fiscale, denominazione, alla ragione sociale, alla sede legale e alla dimensione);
- del progetto o dell'attività per il quale è concesso l'aiuto individuale;
- dell'aiuto individuale, tipologia dell'aiuto, data di concessione e ammontare in termini di valore nominale e di ESL.

Il Registro Nazionale degli Aiuti, oltre alle informazioni riguardanti le misure di aiuto vigenti nel Paese e le concessioni effettuate dalle amministrazioni a favore delle imprese, contiene anche l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di un aiuto oggetto di decisione di recupero della Commissione europea.